

**DICHIARAZIONE DELLA CONSISTENZA E DELLA DESTINAZIONE DEI VANI
PER LA RICHIESTA DI AGIBILITÀ DELLE CASE URBANE E RURALI E DI
EDIFICI O PARTI DI ESSI**

OGGETTO/INTERVENTO DI _____

- DELL'EDIFICIO**
 DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Di cui al provvedimento di: Concessione PG. N° del
 Autorizzazione PG. N° del
 Denuncia di Inizio Attività PG. N° del
 Permesso di costruire PG. N° del

VANI:	UTILI (2)	ACCESSORI ORDINARI (3)	ALTRI ACCESSORI (3)
P.INT.1°	_____	_____	_____
P.INT.	_____	_____	_____
P. T.	_____	_____	_____
P.1°	_____	_____	_____
P.2°	_____	_____	_____
P.3°	_____	_____	_____
P.4°	_____	_____	_____
TOTALI	_____	_____	_____

IL RICHIEDENTE

, _____

2) DEFINIZIONE DI VANO UTILE
(Circolare del Ministero LL.PP. n. 1820 del 23/7/1960)

VANO - Per vano s'intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.

STANZA - (Vano utile) - Per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.

N.B. Nelle costruzioni in cui sono presenti vani di superficie maggiore di mq. 24, i vani legali vanno computati dividendo la superficie complessiva per 24 e arrotondando il risultato per eccesso al mezzo vano superiore (es. mq. 32/24=1,33=11/2 vano)

**3) DEFINIZIONE DI VANO ACCESSORIO
(Circolare del Ministero LL.PP n. 1820 del 02/07/1960)**

VANI ACCESSORI - Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.), nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze.

ALTRI VANI - Per altri vani si intendono tutti quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale, non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, stalle, fienili, ecc.).

(D.P.R. 1° Dicembre 1949 n. 1142)

VANI ACCESSORI ALLE ABITAZIONI - I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali.

Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio e simili), nonché quelli che, pur essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatari, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili).

Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.

La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare.